



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL
RIFIUTO LEGNOSO RACCOLTO IN MANIERA DIFFERENZIATA**

PROVENIENTE DAL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14.

CIG 7036480EF9 - CUP G39D17000060005

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO.....	pag. 3
ART. 2	AMMONTARE DELL' APPALTO.....	pag. 3
ART. 3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO ...	pag. 4
ART. 4	DURATA DELL' APPALTO	pag. 5
ART. 5	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE	pag. 6
ART. 6	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI	pag. 7
ART. 7	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 8
ART.8	SICUREZZA SUL LAVORO	pag. 8
ART. 9	RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE E POLIZE ASSICURATIVE.....	pag. 9
ART.10	PRESCRIZIONI TECNICHE	pag. 11
ART. 11	TRASPORTO DEI RIFIUTI	pag. 11
ART. 12	CESSIONE E SUBAPPALTO	pag. 11
ART. 13	REVISIONE PREZZI – VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL' ANNO	pag. 12
ART. 14	OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI	pag. 12
ART .15	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	pag. 12
ART. 16	PENALITA'	pag. 13
ART. 17	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	pag. 15
ART. 18	SEDI E RECAPITI	pag. 16
ART. 19	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE	pag. 16
ART. 20	CONTROVERSIE	pag. 17

ART. 1 OGGETTO

1. L'Appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
 - a) il servizio di ritiro e avvio a recupero di materiali legnosi misti provenienti dalla Raccolta Differenziata (cod. CER 20 01 38 e 15 01 03)
 - b) **conferimento presso Piattaforma RILEGNO (obbligatorio)**
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 4000 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo d'appalto è pari a 195.000,00 € **(che comprende 12 mesi di servizio oltre ad un mese di eventuale proroga tecnica)**, al netto dell'IVA del 10% , così suddiviso:
 - ✚ Lotto Unico complessivi **195.000,00 Euro** IVA esclusa di cui Euro 191.100,00 per prestazioni soggette a ribasso d'asta e Euro 3.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il prezzo a base di gara è di 45,00 €/t, Iva esclusa e ecotassa compresa, di cui 44.10 €/t soggetti a ribasso di gara e 0.9 €/t non soggetti a ribasso di gara.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2016.
4. **Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al

protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore;

8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escuse dalla polizza definitiva.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia
2. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
 - a. quantità complessiva prevista ~ 4000 t/anno ai soli fini amministrativi;
3. L'impianto dovrà essere aperto con orari confacenti ai servizi oggetto dell'appalto (ad esempio 7.00- 13.00 e 14.00 – 17.30) per garantire la continuità del servizio e dovrà rimanere chiuso solo nelle feste ordinarie (Pasqua, Natale, 1 gennaio , 15 agosto, 1 Maggio).
4. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito dal COVAR 14, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.
5. I pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune), puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto;
6. Se l'impianto/piattaforma indicato in sede di offerta è ubicato nella provincia di Torino, il trasporto è a carico del CO.VA.R 14
7. Se l'impianto/piattaforma indicato in sede di offerta non è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 50 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, individuato nel centro del Comune di Piobesi di Torino, il trasporto alla sede

dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.

8. Il trasporto dei rifiuti, dall'impianto di stoccaggio all'impianto di trattamento finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
9. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta,
10. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
 - a) comunicare al COVAR 14 l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere a COVAR 14 la seguente documentazione:
 - b1)** eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
 - b2)** provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COVAR 14.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

- a. La durata dell'appalto è di 12 mesi dal **1/05/2017 al 30/04/2018**

- b. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.
- c. Alla sua scadenza, il contratto può essere prorogato alle medesime condizioni nelle more del perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore.

ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 e art. 103 del Dlgs 50/2016). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara e dovrà avere durata di almeno 180 (centotottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo del singolo lotto di appalto.
3. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex art. 103 del D.lgs. n. 50/2016
4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ivi compreso il pagamento dei mezzi di proprietà dell'Impresa Appaltatrice cessante, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
6. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.

7. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
8. La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

ART. 6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.
4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
6. La violazione a quanto sopra costituirà motivo di risoluzione del contratto.

ART. 7 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto in forma digitale entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria dovute per la stipula del contratto sono pari a circa:
 - 5.000,00 €
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, presumibilmente pari a circa 7.000,00 €.
7. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, ammontanti a circa 7.000,00 €, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012).

ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri

addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART.9-RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

7. Per tali eventualità l'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di servizio affidato, di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
8. L'Impresa Appaltatrice, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la propria compagnia assicuratrice, laddove sia presentata una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento di responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Appaltatore le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori
9. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto della Stazione Appaltante.
10. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, alla Stazione Appaltante, copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio, **pena pagamento della penale automatica di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo senza necessità di messa in mora.**
11. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa Appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività del subappaltatore.
12. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza ed alla applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.) nonché di tutte le norme inerenti, che potrebbero essere emanate, anche, durante il corso dell'appalto.
13. L'Impresa Appaltatrice ha l'onere di formare ed informare i propri lavoratori, di procurare e fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento dei lavori di cui al presente appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall'Impresa Appaltatrice e dal D.L. medesimo, anche per

quanto riguarda gli obblighi formativi e di fornitura di DPI derivanti dai DUVRI

14. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, antecedentemente all'avvio del servizio.

ART. 10 - PRESCRIZIONI TECNICHE

1. La ditta si assume l'obbligo di fornire le prestazioni richieste in conformità della normativa vigente.

ART. 11 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. (laddove l'impianto fosse ubicato al di fuori dei limiti stabiliti dall'art. 3 del presente CSA) I rifiuti saranno trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, *nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi*. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. Il trasporto ed il conferimento (oltre, naturalmente, il trattamento), sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.
3. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei ed autorizzati e nel rispetto della normativa nazionale vigente. La raccolta e la movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

ART. 12 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il

- risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dalla legge n.55/90 e s.m.i. e dall'art. 105 del Dlgs n. 50/2016.
 3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
 4. Ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 il Consorzio, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

ART. 14 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

ART. 15 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

ART. 16 - PENALITÀ

1. Il CO.VA.R. 14, in caso di disservizi, ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.
2. Qualora l'appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la stazione appaltante contesterà il disservizio per iscritto, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell'evento). L'appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.
3. A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall'appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta entro i

successivi 8 giorni. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.

4. Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
 - a. mancato ritiro rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 3:
 - 500,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - b. per altri ritardi o difformità di servizio: da 250,00 a 600,00 Euro.
 - c. In caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., potrà essere comminata una penale di 2.000,00 Euro per ogni violazione accertata.
5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
10. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (*iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc., **non essere piattaforma RILEGNO, perdere la caratteristica di Piattaforma RILEGNO***);
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
 - g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà

applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 18 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
 - a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
 - b) garantire la reperibilità almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

ART. 19 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, *comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.*
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- ✓ al R.D. 23.05.1924, n. 827;
- ✓ alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.
- ✓ al D.lgs. 81/2008;
- ✓ al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ *al D.lgs. 25.02.2000 n. 65.*
- ✓ alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

ART. 20 - CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.
3. In caso di contestazione sui tempi di esecuzione dei lavori relativi alla manodopera, la stazione appaltante prenderà come riferimento i tempi delle case costruttrici .